

**POLITICA DI GESTIONE DEI RISCHI ANTIRICICLAGGIO (AML)**

**DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO**

**MORO & PARTNER S.r.l.**

## Sommario

<b>Premessa</b> .....	3
<b>1. L'agenzia Moro &amp; Partner S.r.l.</b> .....	4
<b>2. Governance e presidi per il rischio antiriciclaggio</b> .....	4
2.1. <i>Assenza dei presupposti normativi per l'istituzione della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Revisione Interna</i> .....	4
2.2. <i>Organo amministrativo</i> .....	5
<b>3. I controlli del rischio antiriciclaggio</b> .....	5
<b>4. I flussi informativi</b> .....	6
<b>5. Regole di comportamento</b> .....	6
<b>6. Adeguata verifica della clientela</b> .....	7
<b>7. Conservazione documentale</b> .....	7
<b>8. Segnalazione di operazioni sospette</b> .....	8
<b>Allegato 1 - Registro degli Aggiornamenti della Politica</b> .....	10

## **Premessa**

La presente politica di gestione dei rischi antiriciclaggio (di seguito, la “**Politica**”) è stata redatta per definire i principi, le finalità e le linee guida cui Moro & Partner S.r.l. (di seguito, l’“**Intermediario**”), in qualità di intermediario assicurativo, deve attenersi per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

In un contesto in cui il settore assicurativo può essere vulnerabile a tentativi di elusione delle normative, l’Intermediario riconosce la necessità di adottare un sistema di gestione dei rischi robusto ed efficace, che sia **proporzionato** alla sua dimensione e alla tipologia di attività svolta.

In particolare, l’Intermediario si impegna a non essere, in alcun modo, utilizzato per attività illecite legate al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.

A tal fine, la Politica ha lo scopo di:

- identificare tempestivamente i tentativi di utilizzare i prodotti assicurativi come canale per riciclare fondi provenienti da attività illegali o per finanziare attività terroristiche;
- creare un sistema di monitoraggio continuo delle operazioni e delle transazioni per identificare eventuali indizi di attività sospette;
- individuare le regole di comportamento a cui sono tenuti tutti i collaboratori dell’Intermediario.

La Politica si basa su un approccio di gestione del rischio associato ai clienti e alle loro transazioni, adottando **misure proporzionate** in relazione ai rischi identificati.

La Politica si applica, ai sensi della normativa rilevante, esclusivamente alla distribuzione dei prodotti assicurativi appartenenti ai rami “vita”.

## 1. L'agenzia Moro & Partner S.r.l.

Moro & Partner S.r.l. è un intermediario iscritto nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) al numero A000745152.

L'Intermediario svolge attività di intermediazione assicurativa per conto di:

- ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC;
- ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG ;
- ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI ;
- AWP P&C S.A.;
- HDI Assicurazioni S.p.A.;
- Sara Assicurazioni S.p.A. assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia;
- Tutela Legale S.p.A.;
- Zurich Insurance Company LTD;
- Zurich Insurance Europe AG.

Nello svolgimento della propria attività, l'Intermediario si avvale di dipendenti, di collaboratori iscritti nella sez. E del RUI, nonché di altri distributori con i quali ha stipulato collaborazioni orizzontali.

La distribuzione dei prodotti avviene esclusivamente in modalità "fisica". Non è pertanto prevista alcuna distribuzione *on-line* o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza.

Quanto ai prodotti assicurativi oggetto di distribuzione, l'Intermediario distribuisce anche prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIPS), senza tuttavia prestare attività di consulenza, non qualificandosi tali prodotti come prodotti complessi ai sensi dell'art. 16 del Regolamento delegato (UE) 2017/2359.

I responsabili dell'attività di distribuzione, ossia le persone fisiche che hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa svolta dall'Intermediario sono:

- Moro Beatrice, iscritta al RUI, numero A000739730;
- Moro Gianfranco, iscritto al RUI, numero A000147374,

di seguito, i "**Responsabili**".

## 2. Governance e presidi per il rischio antiriciclaggio

### 2.1. Assenza dei presupposti normativi per l'istituzione della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Revisione Interna

L'Intermediario ha in organico n. **11** dipendenti e n **43** collaboratori.

Il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese di assicurazione rispetto alla distribuzione di prodotti assicurativi intermediati dall'Intermediario è pari ad Euro 7.000.000.

In ragione di quanto sopra, l'Intermediario non ha istituito la Funzione Antiriciclaggio, **non** ricorrendo congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, del Provvedimento IVASS del 13 luglio 2021, n. 111 (di seguito, il "**Provvedimento**"), ossia:

- il numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del RUI uguale o superiore a 30 (trenta);
- la distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese di assicurazione - comunicato da queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

Per le medesime ragioni, non ricorrono altresì i requisiti dimensionali per l'obbligo di istituzione della Funzione di Revisione Interna ex art. 8, comma 2, del Provvedimento, ossia:

- il numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del RUI complessivamente pari o superiore a 100 (cento);
- la distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese di assicurazione - comunicato da queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

L'Intermediario verifica con periodicità annuale l'eventuale superamento delle soglie sopra indicate. Ove superate, l'Intermediario provvederà ad assolvere agli obblighi relativi all'istituzione della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Revisione Interna.

## 2.2. *Organo amministrativo*

In assenza della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Revisione Interna, l'organo amministrativo dell'Intermediario (di seguito, il "**CdA**") è responsabile della gestione del rischio antiriciclaggio e della revisione della Politica. Ove necessario, il CdA provvede ad aggiornare la Politica, tenendo traccia delle modifiche apportate nel "Registro degli Aggiornamenti della Politica" (**Allegato 1**).

In particolare, il CdA ha individuato Gianfranco Moro quale soggetto incaricato di verificare che la distribuzione dell'Intermediario avvenga nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.

## 3. **I controlli del rischio antiriciclaggio**

Il CdA effettua, almeno semestralmente, delle verifiche sull'attività svolta dai dipendenti e dai propri collaboratori. Segnatamente, si accerta che tali soggetti:

- (i) abbiano correttamente frequentato i corsi di aggiornamento in materia di antiriciclaggio previsti dalla rilevante normativa applicabile;
- (ii) dispongano dell'eventuale documentazione predisposta dall'Intermediario e dalle compagnie mandanti in relazione al rischio antiriciclaggio; nonché
- (iii) abbiano dimestichezza con gli strumenti di volta in volta utilizzati per procedere con le operazioni di adeguata verifica del cliente e le eventuali segnalazioni di operazioni sospette.

Nel rispetto di quanto espressamente previsto dagli accordi di distribuzione, le imprese assicuratrici preponenti (di seguito, le "**Compagnie**") potranno effettuare i controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dell'Intermediario che, a tal fine, fornirà piena collaborazione alle Compagnie.

#### **4. I flussi informativi**

Il CdA disegna ed implementa adeguati flussi informativi, al fine di venire a conoscenza di ogni dato e informazione utile ai fini del corretto ed efficiente presidio del rischio riciclaggio. I flussi informativi riguardano i rapporti dell'Intermediario con:

- (i) le Compagnie;
- (ii) i propri collaboratori e dipendenti (di seguito, il "**Personale**") coinvolti nella distribuzione di prodotti assicurativi.

I flussi informativi con le Compagnie sono definiti nel contesto degli accordi di distribuzione, mentre quelli con il Personale sono intrattenuti per il tramite dei Responsabili.

In particolare, i Responsabili mettono a disposizione del Personale degli appositi indirizzi di posta elettronica attraverso i quali i componenti del Personale possono inviare comunicazioni inerenti ai rischi antiriciclaggio rilevati durante l'attività svolta per l'Intermediario.

#### **5. Regole di comportamento**

Senza pregiudizio dell'osservanza delle regole di comportamento richieste dalle Compagnie nell'ambito degli accordi di distribuzione, l'Intermediario si accerta, nell'ambito delle proprie verifiche, che i Responsabili e il Personale osservino le seguenti regole di comportamento:

- **Conoscere i propri clienti**

Garantire che prima della sottoscrizione di un prodotto assicurativo venga raccolta e verificata l'identità del cliente (secondo quanto meglio precisato nel successivo paragrafo 6.), accertata l'origine dei fondi e le finalità dell'assicurazione, secondo le linee guida formulate dalle Compagnie.

- **Monitorare le eventuali transazioni sospette**

Identificare comportamenti sospetti (*e.g.*, transazioni di grande entità o dalla frequenza atipica o anomala rispetto all'attività del cliente).

- **Rispettare le leggi e le normative antiriciclaggio**

Essere sempre aggiornati riguardo alle normative antiriciclaggio e rispettare le politiche interne in conformità alle leggi nazionali ed internazionali sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.

- **Conservare documentazione accurata e aggiornata**

Registrare e documentare ogni operazione in modo chiaro e trasparente nel rispetto delle procedure individuate dall'Intermediario ai sensi del successivo paragrafo 7.

- **Formazione continua e sensibilizzazione**

Frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento periodici per comprendere l'esatta e corretta applicazione delle politiche e procedure aziendali di antiriciclaggio e per riconoscere eventuali indici di anomalia.

- **Collaborare con le Autorità competenti**

Collaborare con le Autorità competenti, come la UIF (Unità di Informazione Finanziaria), nelle eventuali indagini da quest'ultima avviate, nonché con l'IVASS in caso di ispezioni nei confronti dell'Intermediario.

- **Garantire la riservatezza delle informazioni**

Le informazioni raccolte devono essere trattate con la massima riservatezza, secondo quanto meglio precisato nelle policies aziendali dell'Intermediario in materia. La protezione dei dati sensibili è essenziale per prevenire abusi e garantire la conformità alle normative sulla *privacy*.

- **Segnalare tempestivamente anomalie o irregolarità**

Il Personale deve segnalare immediatamente eventuali comportamenti sospetti, anomalie o irregolarità nei processi operativi ai Responsabili.

## **6. Adeguata verifica della clientela**

L'Intermediario, ai fini della prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, effettua l'adeguata verifica della propria clientela, osservando le seguenti previsioni:

- identifica il cliente, il beneficiario della polizza e (in caso di cliente persona giuridica) i rispettivi titolari effettivi, nonché l'esecutore (*i.e.*, il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario o il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario; ove il soggetto non sia una persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente);
- verifica l'identità del cliente, del beneficiario, dei titolari effettivi (in caso di cliente persona giuridica) e dell'esecutore, nei casi in cui le Compagnie abbiano attribuito all'Intermediario anche lo svolgimento di talune fasi del processo di liquidazione della prestazione assicurativa;
- acquisisce tutte le informazioni e la documentazione, anche richieste dalle Compagnie, ai fini della valutazione del rischio associato al cliente;
- conserva in formato cartaceo o elettronico copia del documento d'identità e dell'ulteriore documentazione acquisita per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuata nei confronti dei soggetti sopra indicati (clienti, beneficiari, eventuali titolari effettivi e esecutori);
- mette immediatamente a disposizione delle Compagnie i documenti, i dati e le informazioni acquisiti per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- svolge un controllo costante sul comportamento tenuto - in occasione, per esempio, della sottoscrizione del prodotto assicurativo, del compimento di operazioni a valere sul prodotto e della liquidazione della prestazione assicurativa - da ciascun soggetto, incluso il beneficiario, nei confronti del quale l'Intermediario svolge attività di distribuzione;
- dà notizia del comportamento tenuto dal cliente alla Compagnia di riferimento in conformità a quanto previsto nei relativi accordi di distribuzione e/o istruzioni.

## **7. Conservazione documentale**

L'Intermediario è tenuto a conservare i dati identificativi raccolti nell'espletamento degli obblighi antiriciclaggio per un periodo di 10 (dieci) anni.

Tali dati sono archiviati dall'Intermediario in un archivio informatico. L'archivio può essere consultato dalle Autorità competenti in modo completo e tempestivo presso la sede dell'Intermediario.

## 8. Segnalazione di operazioni sospette

L'Intermediario, laddove ravvisi delle operazioni sospette durante lo svolgimento della propria attività, lo comunica prontamente alla Compagnia di riferimento, trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o ad altro soggetto delegato della Compagnia.

In particolare, il Personale, non appena individua un'operazione sospetta, effettua, in ossequio ai flussi informativi di cui al paragrafo 4.(ii), la comunicazione ai Responsabili che effettuano le valutazioni necessarie e decidono se trasmettere la segnalazione alla Compagnia.

Le segnalazioni avvengono secondo le modalità e le tempistiche definite con la Compagnia nel relativo accordo per la distribuzione dei prodotti assicurativi.

Ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, i Responsabili ed il Personale preposto alla distribuzione tengono conto quanto meno dei seguenti indici di anomalia:

- operatività di rilevante ammontare non adeguata all'età, alla professione, al reddito, al profilo o alle condizioni di salute del soggetto;
- designazione di uno o più beneficiari ovvero cambi di contraenza in favore di soggetti con i quali non intercorrono rapporti di parentela o legami affettivi evidenti, specie se per polizze di importo complessivamente rilevante;
- cambi di contraenza in cui il corrispettivo della cessione o il valore della controprestazione dovuta dal cessionario al cedente sono discosti dall'ultimo valore di riscatto del contratto;
- stipula di più polizze assicurative, in un ristretto arco temporale, che prevedono il pagamento di premi di importo complessivamente rilevante;
- stipula di più polizze assicurative sulla vita della medesima persona, in un arco temporale ristretto, presso la medesima Compagnia o presso più Compagnie;
- stipula di polizze con premio di importo rilevante e finalità previdenziale da parte di soggetto in difficoltà economica o finanziaria;
- polizze in cui i medesimi soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non basate su rapporti di parentela o su legami affettivi evidenti (*e.g.*, il contraente/assicurato di una polizza è il beneficiario di un'altra in cui figura come contraente/assicurato il beneficiario della prima polizza);
- richiesta di prestito su una o più polizze, specie se a premio unico di importo rilevante in data prossima a quella di stipula, che comporti l'accettazione di condizioni del prestito non convenienti ovvero l'erogazione del prestito stesso a favore di un soggetto terzo;
- pagamento del premio effettuato da un soggetto terzo privo di legami affettivi o professionali con il contraente;
- cambi del contraente o del beneficiario poco dopo la stipula della polizza ovvero poco prima del pagamento della prestazione;
- cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa stipulata da società o da altri enti dotati di personalità giuridica in favore del titolare effettivo o degli esponenti della società o dell'ente;
- cambio del beneficiario di una polizza assicurativa in cui il contraente è una persona in età avanzata (*e.g.*, maggiore di 75 anni), specie se, a seguito della variazione, interviene la richiesta di liquidazione (recesso o riscatto);

- richiesta di liquidazione di polizza derivante da recesso o da riscatto nei mesi immediatamente successivi alla sottoscrizione o a versamenti aggiuntivi, a favore di un terzo o, se a condizioni sfavorevoli, a favore dello stesso contraente;
- liquidazione, in un breve arco temporale, di prestazioni relative a molteplici polizze con medesimo beneficiario;
- costituzione di pegno su polizze vita a garanzia di un prestito erogato a un soggetto diverso dal contraente, specie se per importi rilevanti;
- richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione, in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata;
- esercizio del diritto di recesso su polizze assicurative a premio unico di rilevante importo ovvero per le quali è stato pagato un primo premio di rilevante importo.

### Allegato 1 - Registro degli Aggiornamenti della Politica

*Nota bene: nel presente Registro saranno progressivamente annotate le descrizioni sintetiche delle attività di revisione della Politica*

1)	Data:	
	Attività ed eventuali modifiche:	
2)	Data:	
	Attività ed eventuali modifiche:	
...	...	
	...	
	...	